

# DAC 7. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio

1 FEBBRAIO 2024

I **gestori di piattaforme digitali** potranno effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app entro il **15 febbraio**. Dunque, rispetto al precedente termine del 31 gennaio, la scadenza viene prorogata di 15 giorni.

La novità è contenuta nel provvedimento, Agenzia delle Entrate, Prot. n. 22931 del 31 gennaio 2024.

La proroga è legata al fatto che diversi Gestori di Piattaforma, sia residenti sia non residenti, hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate **difficoltà tecniche e interpretative** che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste nel Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023.

Inoltre, viene resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite intermediari ossia i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il nuovo provvedimento, così come quello dello scorso 20 novembre (ora in parte modificato) fissa le regole operative del D.Lgs. n. 32/2023, il quale, a sua volta, ha dato attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la **Dac7**, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale fornite dai gestori di piattaforme online.

In particolare, la Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: **l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio** di qualsiasi mezzo di trasporto.

Non sono tenuti alla comunicazione i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2.000 attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati. Non devono essere comunicati neanche i dati relativi ai **“piccoli inserzionisti”** (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2.000 euro nell’anno).



É confermato che se vi sono **più gestori di piattaforma** con obbligo di comunicazione in relazione alle stesse informazioni, ciascuno di essi è esonerato dall'obbligo quando può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore tenuto all'adempimento. Il gestore esonerato, in ogni caso, deve predisporre una "**Comunicazione di assenza di dati da comunicare**", contenente le informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l'obbligo di comunicazione, cioè: lo Stato membro di residenza, il Nif (Numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o elemento identificativo equivalente), il nome, l'indirizzo.

### Provvedimento 30 gennaio 2024, n. 22931

Argomenti suggeriti:

Commercio elettronico

www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

**Privacy e Cookie Policy** - Codici ISSN

© Copyright CESI Multimedia S.r.l. Società Unipersonale - Via Massarenti 13 - 20148 Milano

Tel.: (02) 36165200 - PEC: cesimultimedia@pec.cesimultimedia.it - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.IVA 12247490159 - Reg. Imprese Milano Monza Brianza Lodi - REA MI - 1543236

Capitale sociale euro 10.200 i.v.

Codice destinatario X2PH38J - IBAN IT77L0306901791100000008511

